

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il giudice onorario del Tribunale di Venezia, terza Sezione Civile, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, all'esito della discussione, pronuncia la seguente

Ordinanza

ai sensi dell'art. 19, DLgs. 150/2011, dell'art. 702 bis ss. cpc., del DLgs. 251/2007, del DLgs. 25/2008 e del DLgs. 286/1998

nella causa pendente tra

[REDACTED], *rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. FABRIZIO IPPOLITO D'AVINO*

ricorrente


e

MINISTERO DELL' INTERNO

rappresentato e difeso in proprio, a mezzo di rappresentante designato dalla Commissione Territoriale di Verona-Sez. di Vicenza che ha adottato l'atto impugnato,

resistente

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona-Sez. di Vicenza 25.11.2016



Con ricorso depositato in Tribunale, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona in epigrafe indicato, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione internazionale sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria.

Il ricorrente -cittadino maliano originario di [REDACTED] nella regione di Kidal (Mali), che in questa sede censura il provvedimento impugnato sotto il profilo del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria o, quanto meno, della protezione umanitaria - lamenta, da un lato, un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa che avrebbe fondato la propria decisione su fonti informative non aggiornate che non danno conto degli ultimi sviluppi della situazione nel Paese di sua provenienza, dall'altro, l'omessa verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art.5 comma 6 del D. Lgs. 25.07.1998 n.286.



[REDACTED]
Quest'ultimo ha dichiarato avanti la commissione di aver lasciato il Mali per il timore di essere ucciso dai ribelli, come già accaduto al padre.

Nel provvedimento di rigetto richiamato in epigrafe la Commissione Territoriale, non ritenendo credibile l'effettiva provenienza del ricorrente da Kidal, ha escluso anche la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. n. 251 del 2007 - in base al quale ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale- in quanto le zone di origine e di residenza del ricorrente (il sud del Mali) non sono afflitte da una situazione di conflitto armato e violenza generalizzata.

All'udienza del 13.02.2019, dopo aver sentito il ricorrente con l'ausilio di un interprete in data 14.11.2018, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Nessuno è comparso per il Ministero, neppure costituito in cancelleria.

[REDACTED]

[REDACTED]



In via preliminare

Si dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno, non costituito seppur regolarmente citato in giudizio.

Nel merito.

1.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con L. n. 722 del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. n. 95 del 1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

Così all'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

In merito alla domanda principale del ricorrente, volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, è definita **persona ammissibile alla protezione sussidiaria** "*il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma ne cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*"(art. 2, lett. g).

A sua volta l' art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Infine, l'art. 14 del medesimo decreto legislativo attribuisce il diritto di protezione sussidiaria in caso di **danni gravi** rappresentati da a) "*condanna di morte o all'esecuzione della pena di morte*", b) "*tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine*", c) "*minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*".

Occorre evidenziare che, tuttavia, il nuovo sistema di protezione internazionale dello straniero delineato dalle norme esaminate, pur introducendo la nuova misura tipica della protezione sussidiaria, non esclude la tutela residuale costituita dal rilascio di un permesso di soggiorno motivato da ragioni umanitarie (Cass. n. 4139/2011).

L'Istituto della c.d. protezione umanitaria, quindi, continua a trovare fondamento nel combinato disposto degli art. 32 co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 5 co. 6 d.lgs. 286/1998.

2.

Tanto chiarito con riguardo al quadro normativo generale di riferimento, occorre evidenziare che l'accertamento degli elementi di fatto costitutivi del diritto alle misure di protezione tipiche (di cui al d.lgs. 251/2007), ovvero alla tutela residuale della protezione umanitaria, è sottoposto ad una disciplina particolare.

In via generale, il regime dell'**onere probatorio** incombente sul richiedente è attenuato, così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.Lgs. n. 251 del 2007, il quale prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione



internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Invero, l'art. 3, dopo aver previsto la proposizione di un'unica domanda di protezione internazionale ad oggetto indistinto, rimettendo all'autorità dello Stato di individuare la tipologia della misura di protezione adottabile e fatto carico al richiedente di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi ed i documenti necessari a sorreggerla, affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale.

Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia (v. Cass. Sez. Un. 17/11/2008 n. 27310).

3.

Nel caso concreto, ritiene il giudicante di condividere le considerazioni e le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale, facendole proprie, atteso che il ricorrente in sede di audizione ha rilasciato dichiarazioni generiche e, soprattutto, contraddittorie rispetto a quelle rese avanti la commissione.

Infatti, il ricorrente ha dichiarato, diversamente da quanto si legge nelle dichiarazioni rese alla commissione, che la madre è viva e risiede a Bamako, che i ribelli hanno ucciso suo padre e sua sorella, che lui non era presente nel momento in cui il padre è stato ucciso.

Al di là del fatto che, di per sé, la lingua parlata dal ricorrente, il bambarà, non è motivo sufficiente per escludere la sua provenienza dal nord del Mali, sono –in realtà– le numerose contraddizioni evidenziate che rendono poco plausibile la sua effettiva provenienza.

Pertanto, non appaiono sussistere, nel caso di specie, i presupposti per l'invocata protezione sussidiaria, dovendo risultare - quanto meno in via indiziaria - una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del ricorrente nel proprio Paese. Mentre le dichiarazioni sono generiche, contraddittorie, non credibili.



Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i termini «condanna a morte», «esecuzione» nonché «tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente», impiegati all'art. 15, lett. a) e b), della direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare. Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. Infatti, viene considerata in modo più ampio una «minaccia (...) alla vita o alla persona» di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia deve essere inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale». Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. E' stata ancora la Corte europea di Giustizia ad affermare che si può considerare esistente una violenza individuale quand'essa riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso - valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda - raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva. In definitiva, anche la protezione sussidiaria correlata alla lett. c) dell'art. 15 dir. ult. cit. rende necessaria un'individualizzazione della violenza senza la quale non è possibile riconoscere detta protezione.

Nessun elemento agli atti, considerata la non credibilità del ricorrente, consente di ritenere integrata la sussistenza di un *fumus* in ordine al danno grave, né risulta in alcun modo sussistente il presupposto della condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, né - infine - il ricorrente ha dimostrato l'esistenza, nel paese di origine, di tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai propri danni o la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona dei civili derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Infatti, le informazioni assunte da questo Tribunale ex art. 8 d.lgs. n. 2572008 hanno consentito di accertare che in Mali è stato firmato il 20 giugno 2015 un accordo tra il governo del paese ed il Coordinamento dei movimenti dell'Azawad (CMA) che raggruppa formazioni armate del Nord, a maggioranza Tuareg.

Tale accordo, di grande importanza, dovrebbe segnare la fine dei disordini -che negli anni hanno lacerato il paese- ed è stato reso possibile con la mediazione dell'Algeria con il proposito di portare stabilità nel deserto settentrionale, culla di diverse rivolte tuareg.

La situazione si sta pertanto stabilizzando nel nord del paese, anche se con estrema difficoltà.

4.

Tuttavia, la situazione sociale esistente in Mali induce a ritenere sussistente il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria, in ossequio all'art. 5 co. 6 TU 286/98, richiamato dall'art. 32 co. 3 d.lgs 251/2007.



Nel tentativo di delineare il contenuto della protezione umanitaria, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 19393/2009) indicano, quale fulcro della valutazione dei gravi motivi umanitari, la lesione dei diritti umani, così come sanciti, tra l'altro, dalla CEDU: tra questi il diritto alla vita (art.2), il diritto a non essere sottoposti a tortura e a trattamenti inumani e degradanti (art. 3), il diritto alla libertà personale e alla sicurezza (art. 5), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art.8).

Se infatti è vero che la zona di origine del ricorrente (sud del Mali), è astrattamente non a rischio di violenza generalizzata ed indiscriminata, la situazione sociale complessiva del Mali è difficile, a causa dell'inefficienza e della corruzione del sistema politico e giudiziario, oltre che dell'estrema povertà in cui si dibatte gran parte della popolazione.

Inoltre, fonti aggiornate riferiscono che la zona da cui proviene il ricorrente sta subendo un progressivo deterioramento della sicurezza, nonostante il conflitto armato si concentri in prevalenza nella parte settentrionale del Paese. Lo stesso consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel prorogare il mandato MINUSMA fino al 30.06.2018, ha espresso preoccupazione anche per il Sud del Paese (sito refworld.org), come confermato anche dalla relazione del COI del 2017, dove si legge che non vi è alcuna regione del paese che oggi viene risparmiata dall'insicurezza, come ampiamente dedotto e documentato dal ricorrente.

Rilevato che la situazione generale del Mali giustifica l'accoglimento della domanda di protezione umanitaria;

osservata, quanto alle spese del giudizio, la contumacia del Ministero;

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PQM

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, - riconosce il diritto di [REDACTED] nato il [REDACTED] in Mali, alla protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998 e dispone trasmettersi gli atti alla Questura competente per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore del predetto;

- nulla quanto alle spese di lite.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona-Sez. di Vicenza, nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 13.02.2019

Il Giudice Onorario
dott. ssa Giuseppina Zito

